

(N. 1137)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 giugno 1950
(V. Stampato N. **520-45**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 GIUGNO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, non dipendenti dallo Stato, iscritti al Monte pensioni insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948 sono iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati enti locali.

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni, risultante dal rendiconto consuntivo al 30 dicembre 1948, viene ripartita tra la Cassa di previdenza degli impiegati enti locali - Sezione autonoma per gli insegnanti - e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali, in parti proporzionali al numero degli insegnanti non statali che vengono iscritti

alla predetta Cassa e al numero degli insegnanti elementari di Stato, iscritti al Monte pensioni alla data del 30 settembre 1948 ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1942, n. 22, è soppresso.

Art. 3.

All'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1929, n. 619, dopo il comma disposto dall'articolo 7 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, nei casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° ottobre 1948, il servizio effettivamente prestato in data anteriore al 1° settembre 1942, è utile per la indennità di buonuscita ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1066

Estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Art. 1.

Agli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato che cesseranno dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, sono estese le disposizioni vigenti che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, verranno stabilite le norme per l'attuazione del precedente articolo 1, nonché tutte quelle occorrenti per la liquidazione e la soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per il passaggio degli iscritti al Monte stesso, non dipendenti dallo Stato, alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art.

Identico.

Art. 2.

Gli insegnanti, non dipendenti dallo Stato, iscritti al Monte pensioni insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948 sono iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati enti locali.

La consistenza patrimoniale del Monte pensioni, risultante dal rendiconto consuntivo al 30 dicembre 1948, viene ripartita tra la Cassa di previdenza degli impiegati enti locali - Sezione autonoma per gli insegnanti - e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali, in parti proporzionali al numero degli insegnanti non statali che vengono iscritti alla predetta Cassa e al numero degli insegnanti elementari di Stato, iscritti al Monte pensioni alla data del 30 settembre 1948.